Tribunale di Firenze, sez. I, 07/01/2019

Svolgimento del processo

(omissis) e (omissis) erano citate a giudizio per rispondere del reato di lesioni colpose gravi aggravate per la violazione della normativa antinfortunistica, in ipotesi commesso ai danni di (omissis) il 23.4.2015; contestualmente era citata ai sensi della legge 231/2001 la società (omissis) SRL.

Allâ??udienza del 19.5.2017 â?? assenti le imputate â?? era disposta la separazione dallâ??attuale procedimento della posizione dellâ??imputata (omissis) (che aveva avanzato istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.); erano poi ammesse le prove.

In data 29.1.2018 era assunta la testimonianza di (omissis) il Pm procedeva altres $\tilde{A}\neg$ alla correzione dei capi dâ??imputazione, sostituendo la data â??23.4.2015 \hat{a} ?• con la data \hat{a} ??29.12.2014 \hat{a} ?•.

Il successivo 4.6.2018 lâ??istruttoria proseguiva con la deposizione di vari testi (omissis) e consulenti (omissis); lâ??imputata rendeva alcune dichiarazioni spontanee.

Allâ??udienza del 22.10.2018, dopo ulteriori produzioni documentali, le parti illustravano le rispettive conclusioni ed il giudice dava lettura del dispositivo.

DIRITTO

Lâ??infortunio e le relative conseguenze

Lâ??attuale procedimento fa riferimento allâ??infortunio verificatosi il 29.12.2014 â?? presso uno stabilimento della (omissis) Srl â?? ai danni della lavoratrice.

Comâ??Ã" emerso dallâ??istruttoria, la persona offesa stava utilizzando una macchina taglierina Glie; in particolare, lâ??operaia (dipendente della società da circa quindici anni) doveva procedere ad una lavorazione â?? il taglio degli angoli del rasatore â?? che veniva effettuata solo poche volte allâ??anno; per far ciò, modificava la regolazione del pressore della taglierina (il rasatore aveva uno spessore diverso rispetto al nastro tagliato normalmente) ed effettuava delle prove per verificare che la nuova regolazione fosse adeguata; per risparmiare tempo, non disattivava ad ogni prova il meccanismo ad aria di funzionamento della macchina. Nel corso di tali operazioni, inconsapevolmente, la donna schiacciava il pedale di avviamento della macchina mentre la sua mano era vicina al pressore; subiva quindi lo schiacciamento del mignolo della mano sinistra (benché indossasse i guanti).

In ospedale le veniva diagnosticata una frattura delle falangi del quinto dito della mano sinistra.

In base ai certificati Inail acquisiti la malattia durava fino al 10.3.2015, per un totale di 72 giorni. Il prof. (omissis) â?? consulente della difesa â?? ha sottolineato che una frattura del tipo di quella in esame normalmente, in assenza di complicazioni, si stabilizza in circa 30 giorni; ha quindi sostenuto che â?? non essendo state evidenziate nella documentazione sanitaria situazioni peculiari â?? la malattia sarebbe durata meno di 40 giorni, dovendosi ritenere gli ultimi certificati rilasciati a scopo prudenziale.

Tale conclusione non pare condivisibile: i certificati in questione sono stati rilasciati allâ??esito di apposite visite da un medico dellâ??Inail, e quindi da un sanitario specificamente preposto alla valutazione delle lesioni da infortuni sul lavoro (e le cui prognosi comportano anche esborsi per un ente pubblico e quindi potenzialmente, ove le stesse non fossero corrette, una responsabilità erariale); non vi sono dunque elementi concreti per ritenere che la malattia sia durata meno di quanto attestato (del resto la durata della malattia certificata supera ampiamente i 40 giorni).

3. I profili dâ??illiceità e lâ??elemento soggettivo

Lâ??attuale imputata (omissis) era Presidente del CdA e amministratrice delegata della (omissis) Srl (quanto meno dallâ??aprile 2013 in base alla visura in atti) e quindi datore di lavoro della persona offesa (era assurta alla carica gestoria dopo lâ??acquisizione delle quote della (omissis) srl da parte della (omissis) srl, amministrata dalla stessa imputata). Sulla stessa gravava dunque una posizione di garanzia rispetto allâ??integrità fisica dei lavoratori.

Non pare perÃ² sussistere in capo alla prevenuta lâ??elemento soggettivo della colpa.

Al riguardo occorre rilevare che dei profili di illiceità ascritti alcuni paiono proprio non sussistere. In particolare, Ã" emerso che la persona offesa â?? che aveva ricevuto la necessaria formazione generale â?? non aveva ricevuto una formazione specifica con riguardo alla macchina in questione (al di là di un periodo di affiancamento ad altro lavoratore); non pare tuttavia che, in ragione della tipologia di macchina, questa specifica formazione fosse necessaria.

Con riguardo viceversa alla macchina \tilde{A} " emerso che questa \hat{a} ?? prodotta nel 1998 e acquistata dalla (omissis) srl nel 1999 \hat{a} ?? fosse stata indebitamente modificata con la rimozione di una qualche forma di \hat{a} ?? protezione \hat{a} ?• prevista dal relativo manuale; non \tilde{A} " dato sapere tuttavia quando ci \tilde{A} 2 sia avvenuto, n \tilde{A} 0 in cosa sia consistita precisamente la modifica, posto che le espressioni del manuale risultano generiche, che la ditta costruttrice \tilde{A} " nel frattempo fallita e non \tilde{A} " stato possibile acquisire ulteriore documentazione). In ogni caso, i rischi connessi al cambio di regolazione del pressore da parte del lavoratore non sono stati adeguatamente valutati e gestiti (nulla era tra l \hat{a} ?? altro previsto quanto alle procedure da seguire).

La responsabilit \tilde{A} della??amministratore non pu \tilde{A}^2 per \tilde{A}^2 tradursi in una responsabilit \tilde{A} oggettiva da posizione.

Dalla documentazione acquisita e dalle testimonianze assunte Ã" emerso che lâ??attuale imputata â?? una volta assurta alla carica gestoria (pochi anni prima dellâ??infortunio) â?? ha conferito incarico ad unâ??apposita società esterna, la (omissis) (la posizione della cui responsabile (omissis) Ã" stata stralciata a seguito della richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.), per la verifica della generalità dei macchinari presenti in azienda e della generalità delle procedure di lavorazione; nessuna segnalazione era giunta dalla (omissis) con riguardo alla taglierina in questione.

Il soggetto incaricato delta verifica era una società specializzata astrattamente idonea, al quale non era stato posto alcun limite finanziario quanto alle possibili modifiche/integrazioni dei macchinari e delle procedure (Ã" del resto emerso come, dopo lâ??intervento della nuova gestione, le spese in materia di sicurezza fossero raddoppiate).

Tenuto conto delle dimensioni della??azienda, del fatto che la??imputata era subentrata nella gestione da un lasso di tempo contenuto e del fatto che la lavorazione cui stava procedendo la (omissis) aveva una frequenza bassissima, non pare che fosse esigibile in capo alla??imputata un comportamento diverso da quello tenuto e tale da evitare la??infortunio.

A (omissis) dunque assolta perché il fatto non costituisce reato.

Conseguentemente va mandata assolta anche la società (omissis) srl.

Si indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto lâ??art. 530 c.p.p.

ASSOLVE lâ??imputata dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.

ASSOLVE la società (omissis) SRL dallâ??illecito ascritto.

Visto lâ??art. 544 co. 3 c.p.p.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Firenze, 22.10.2018

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: Lâ??amministratore di una societ \tilde{A} non pu \tilde{A}^2 essere ritenuto responsabile per lâ??infortunio occorso al dipendente qualora risulti che questâ??ultimo abbia previamente ricevuto adeguata formazione generale in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi della normativa vigente.

(Rocchina Staiano)

Supporto Alla Lettura:

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La sicurezza sul lavoro \tilde{A} " quellâ??insieme di misure, provvedimenti e soluzioni adottate al fine di rendere pi \tilde{A}^1 sicuri i luoghi di lavoro, per evitare che i lavoratori possano infortunarsi durante lo svolgimento delle loro mansioni. Si tratta di una condizione organizzativa necessaria ed imprescindibile di cui ogni azienda deve essere in possesso per eliminare o quantomeno ridurre i rischi e i pericoli per la salute dei lavoratori. Attualmente la normativa di riferimento in materia \tilde{A} " costuita dal D. L.gs. 81/2008, il quale prevede, tra le principali misure generali di tutela:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- lâ??eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo;
- il rispetto dei prinicipi ergonomici;
- la riduzione del rischio alla fonte;
- la sostituzione di $ci\tilde{A}^2$ che \tilde{A} " pericoloso con $ci\tilde{A}^2$ che non lo \tilde{A} ", o \tilde{A} " meno pericoloso;
- lâ??utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i controlli sanitari periodici dei lavoratori;
- 1â??informazione e formazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la programmazione di misure per garantire il miglioramento nel tempo;
- la gestione delle emergenze;
- la regolare manutenzione di ambienti, impianti, attrezzature e dispositivi di sicurezza.

Lâ??obbligo di rispettare la normativa inerente alla sicurezza sul lavoro Ã" stabilito nei confronti di ogni lavoratore, ovvero di coloro che rientrano nella definizione contenuta nellâ??art. 2, lett a) del D. Lgs. 81/2008, i quali svolgono unâ??attività lavorativa nellâ??ambito di unâ??organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendimento, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Inoltre sono equiparati ai lavoratori anche:

- il socio lavoratore di cooperativa o di societÃ;
- lâ??associato di paretcipazione;
- lâ??allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, eccâ?

Il datore di lavoro Ã" la figura principale garante e responsabile della tutela della salute e siète 2za nella propria azienda, infatti egli deve ottemperare a quanto stabilito dalla normativa vigente per garantire la corretta applicazione delle misure atte alla riduzione o alla cancellazione di qualsiosi risabio qui sono asposti i lavoratori:

Giurispedia.it